Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 19 febbraio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza . . . . Pag. 814

LEGGI E DECRETI

1941

LEGGE 20 gennaio 1941-XIX, n. 45.
Ulteriore proroga del termine per la concessione delle agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia Pag. 814

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 46.
Convenzione modificativa di quelle in data 19 novembre 1925-IV e 27 agosto 1930-VIII, stipulate con la Società anonima « Navigazione Toscana » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano) . . . . Pag. 814

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 47.
Autorizzazione della spesa occorrente per le riparazioni dei danni dipendenti dalle alluvioni, piene, frane e mareggiate. Pag. 815

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 48.
Autorizzazione della spesa di lire 11.000.000 per la costruzione di una nuova caserma per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nella città di Napoli . . . . Pag. 816

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 49.
Autorizzazione della spesa di lire 3.500.000 occorrente per l'esecuzione, a carico dello Stato, degli impianti accessori delle case minime in Roma, località Acilia . . . . Pag. 816

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 50.
Approvazione dell'atto 17 ottobre 1940-XVIII aggiuntivo alla convenzione di concessione delle ferrovie secondarie della Penisola Salentina . . . . Pag. 817

REGIO DECRETO 13 gennaio 1941-XIX.
Conferma nelle cariche, rispettivamente, di presidente e di vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Bologna dell'avv. Giuseppe Guadagnini e dell'ing. Aurelio Manaresi . . . . Pag. 817

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 gennaio 1941-XIX.
Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ermanno Mentaschi e riconoscimento della qualità stessa al fascista Filippo Ungaro . . . . Pag. 817

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 gennaio 1941-XIX.
Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Amedeo Esposito, riconoscimento della qualità stessa al fascista Alfonso Virdia e conferma della qualifica medesima al fascista Ugo Sargiacomo. Pag. 817

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1940-XIX.
Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1941 a carico degli iscritti all'Ente nazionale della cinofilia italiana . Pag. 818

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1941-XIX.
Sostituzione di membri nel Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari . . . . Pag. 818

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1941-XIX.
Autorizzazione alla vendita dell'estratto di tabacco condizionato in bottiglia . . . . Pag. 818

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1941-XIX.
Cattura di lepri e starne nella zona di ripopolamento e cattura di Campobonomo (Macerata) . . . . Pag. 818

Avviso di rettifica . . . . Pag. 819

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia (emissione 1860) passate a carico dello Stato in forza della legge 29 gennaio 1880, n. 5249 (serie 2ª). Pag. 819
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 819
Revoca di accreditamento di notaio . . . . . . Pag. 819

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la cessione di alcuni immobili . . . . Pag. 819

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico . . . . Pag. 820

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Torrazza Piemonte e Saluggia in provincia di Torino . . . . Pag. 820

Ministero delle corporazioni: Avviso di rettifica . . . Pag. 820

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Avviso di rettifica . . . . Pag. 820

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca operaia palermitana, in liquidazione con sede in Palermo. Pag. 820

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito popolare di Torre del Greco (Napoli) . . . Pag. 820

CONCORSI

Regia prefettura di Rieti: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 820

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 aprile 1940-XVIII (registrato al Controllo generale col n. 36-1, addì 30 maggio 1940, anno XVIII, Registro decreti n. 27, pagg. 43-44), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 14 marzo 1926-IV, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia ad Anastasi Umberto di Giulio.

(587)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 gennaio 1941-XIX, n. 45.

Ulteriore proroga del termine per la concessione delle agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, concernenti le agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia, già prorogate fino alla data del 31 dicembre 1940-XIX, con l'articolo unico della legge 14 marzo 1940-XVIII, n. 290, sono estese alla data del 31 dicembre 1943-XXII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 46.

Convenzione modificativa di quelle in data 19 novembre 1925-IV e 27 agosto 1930-VIII, stipulate con la Società anonima « Navigazione Toscana » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 15 novembre 1940-XIX con la Società anonima « Navigazione Toscana », sedente in Livorno, che modifica quelle in data 19 novembre 1925-IV e 27 agosto 1930-VIII per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *B* (Arcipelago Toscano).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione modificativa di quelle in data 19 novembre 1925-IV e 27 agosto 1930-VIII, stipulate con la Società anonima « Navigazione Toscana » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano).

Premesso

che con Convenzione in data 19 novembre 1925-IV, approvata con decreto Ministeriale 30 novembre 1925-IV, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1925-IV, la Società anonima « Navigazione Toscana », sedente in Livorno, assunse l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *B* (Arcipelago Toscano) per la durata di anni venti, a cominciare dal 1° gennaio 1926-IV, verso l'annua sovvenzione di L. 2.900.000;

che con Convenzione in data 16 marzo 1927-V, approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta Convenzione 19 novembre 1925-IV, fu portata ad anni ventuno;

che con altra Convenzione in data 27 agosto 1930-VIII, approvata con legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1867, furono portate alla Convenzione 19 novembre 1925-IV alcune modificazioni, fra le quali l'aumento della sovvenzione annua da L. 2.900.000 a L. 4.100.000;

che avendo la Società anonima « Navigazione Toscana » avanzato da tempo richieste di aumento della sovvenzione in considerazione dell'aggravamento degli oneri di esercizio ed essendosi riscontrate fondate tali richieste, il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con quello delle finanze ha ritenuto opportuno provvedere ad un nuovo assetto dei servizi

che permettesse alla Società di conseguire economie di spese evitando l'aumento della sovvenzione;

fra

il tenente generale di porto ispettore senatore Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni

e

il gr. uff. Mario dall'Orso, amministratore delegato della Società anonima « Navigazione Toscana » sedente in Livorno, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato

è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art. 2 della Convenzione in data 19 novembre 1925-IV, per l'esercizio dei servizi marittimi dell'Arcipelago Toscano, nel testo risultante dalle modificazioni apportatevi con l'art. 1 della Convenzione in data 27 agosto 1930-VIII, sono sostituiti dai seguenti:

« La sovvenzione sarà soggetta a revisione triennale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile, tenuto conto a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate 2100 (duemilacento) di carbone e di un prezzo base di L. 150 la tonnellata c.i.f. Genova primario Cardiff, nonchè di un consumo medio annuo di tonnellate 300 (trecento) di nafta raffinata (Diesel oil) e di un prezzo base di L. 350 la tonnellata, merce resa franco bordo Genova.

« La revisione avrà luogo soltanto quando le medie dei prezzi del carbone o della nafta riferentesi al triennio precedente risultino superiori o inferiori rispettivamente ai prezzi base suddetti di almeno il quindici per cento. La correzione della sovvenzione sarà fatta in base alle medie di cui sopra e per la sola parte eccedente tale media del 15 per cento, ed avrà valore per il triennio successivo ».

Art. 2.

L'allegato 1 della Convenzione 19 novembre 1925-IV, nel testo risultante dalle modificazioni introdottevi con l'art. 2 della Convenzione 27 agosto 1930-VIII, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 1.

Tabella delle linee.

Linea 1: Livorno-Gorgona-Capraia-Marciana Marina-Portoferrario-Portovecchio di Piombino (solo al ritorno) - Rio Marina-Portolongone-Marina di Campo-Pianosa e ritorno;

Periodicità: bisettimanale;

Velocità normale di esercizio: miglia 10.

Linea 2: Portoferraio-Portovecchio di Piombino e ritorno;

Periodicità: bigiornaliera dal 1° novembre al 30 aprile; trigiornaliera dal 1° maggio al 31 ottobre, escluse le domeniche nelle quali si effettua soltanto il servizio bigiornaliero.

Nel primo viaggio di ritorno e nel secondo viaggio di andata le nave scalerà a Cavo. La domenica la nave scalerà a Cavo in andata e ritorno del primo viaggio.

Velocità normale di esercizio: miglia 10.

Linea 3: Portolongone-Rio Marina-Cavo-Portovecchio di Piombino e ritorno;

Periodicità: giornaliera, escluse le domeniche.

Velocità normale di esercizio: miglia 10.

Linea 4: Porto Santo Stefano-Giglio e ritorno;

Periodicità: sei viaggi per settimana.

Velocità normale di esercizio: miglia 10.

Navi da assegnarsi alle linee.

Numero tre navi della stazza lorda unitaria minima di tonnellate 700 per le linee 1, 2 e 3.

Numero una nave della stazza lorda minima di tonnellate 500 per la linea 4.

Art. 3.

La presente Convenzione avrà effetto dal 1° maggio 1940, Anno XVIII.

Art. 4.

Tutte le clausole e condizioni stabilite dalla Convenzione 19 novembre 1925-IV, nel testo risultante dalle modificazioni apportatevi con le successive in data 16 marzo 1927-V e 27 agosto 1930-VIII, restano confermate in quanto non modificate dalla presente.

Fatta a Roma in tre originali, addì 15 novembre 1940-XIX.

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
Il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *La Società anonima « Navigazione Toscana »*
MARIO DALL'ORSO

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 47.

Autorizzazione della spesa occorrente per le riparazioni dei danni dipendenti dalle alluvioni, piene, frane e mareggiate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la riparazione dei danni verificatisi in dipendenza delle alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'autunno 1940 sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici:

a) lire 30.000.000 per lavori di demolizione, puntellamenti e sgombri, attuazione di provvisori mezzi di comunicazione, ricovero per i senza tetto, ripristino di acquedotti e di opere igieniche e di edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè per altri bisogni ed opere urgenti di pronto soccorso;

b) lire 35.000.000 per il ripristino di opere di pertinenza dello Stato, idrauliche, stradali (comprese quelle dipendenti dalla Azienda autonoma statale della strada nel limite di L. 3.000.000), marittime e di consolidamento e di trasferimento di abitati;

c) lire 15.000.000 per la concessione di sussidi a favore degli enti ausiliari dello Stato, a norma delle vigenti disposizioni, per il ripristino di opere idrauliche, stradali e di difesa degli abitati.

Art. 2.

Per fronteggiare la spesa necessaria per la riparazione dei danni verificatisi alle opere pubbliche di bonifica in Sardegna ed in altre zone d'Italia, il limite d'impegno stabilito

per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1940-41, per spese, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica è aumentato di lire 30.000.000.

Art. 3.

Gli stanziamenti in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 e dell'aumento del limite di impegno di cui all'art. 2 saranno effettuati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'agricoltura e delle foreste con decreti del Ministro per le finanze a misura del fabbisogno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 48.

Autorizzazione della spesa di lire 11.000.000 per la costruzione di una nuova caserma per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nella città di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 11.000.000 per la costruzione di una nuova caserma per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nella città di Napoli.

Art. 2.

Il Banco di Napoli è autorizzato a concedere al Tesoro dello Stato un'anticipazione di L. 11.000.000 per la costruzione di cui all'articolo precedente.

La somministrazione sarà fatta dal Banco di Napoli in sei semestralità, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, ciascuna di L. 1.833.333 e sarà versata con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

Le somme come sopra anticipate dovranno ammortizzarsi in 12 annualità posticipate comprensive della quota capitale e dei relativi interessi alla ragione del 4 per cento annuo a decorrere dalle rispettive date delle effettive somministrazioni.

Tali annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dall'esercizio 1941-42.

Con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministero delle finanze e il Banco di Napoli saranno determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel 1°, 2° e 3° comma del presente articolo.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze, su richiesta del Ministro per i lavori pubblici, provvederà con propri decreti ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nei limiti delle somministrazioni effettuate dal Banco di Napoli ai sensi del predetto art. 2, le somme occorrenti per il pagamento dei lavori autorizzati colla presente legge, nonchè alle altre necessarie variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 49.

Autorizzazione della spesa di lire 3.500.000 occorrente per l'esecuzione, a carico dello Stato, degli impianti accessori delle case minime in Roma, località Acilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 3.500.000 per la esecuzione, a carico dello Stato, degli impianti e servizi pubblici accessori delle case minime in Roma costruite a cura del Governatorato di Roma, ai sensi della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 878.

Per la esecuzione delle opere anzidette ed il rimborso della relativa spesa al Governatorato di Roma si applicheranno le stesse modalità stabilite dalla citata legge 1° luglio 1940, n. 878.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto alla iscrizione dell'anzidetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 50.

Approvazione dell'atto 17 ottobre 1940-XVIII aggiuntivo alla convenzione di concessione delle ferrovie secondarie della Penisola Salentina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutorio l'atto 17 ottobre 1940-XVIII, aggiuntivo alla convenzione 14 ottobre 1931-IX, approvata con R. decreto-legge 22 ottobre 1931-IX, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932-X, n. 459, stipulato fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima italiana per le Ferrovie del sud-est, concessionaria dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1941-XIX.

Conferma nelle cariche, rispettivamente, di presidente e di vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Bologna dell'avv. Giuseppe Guadagnini e dell'ing. Aurelio Manaresi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Giuseppe Guadagnini, Senatore del Regno, e l'ingegnere Aurelio Manaresi, Consigliere nazionale, sono confermati nelle cariche, rispettivamente, di presidente e di vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Bologna, con sede in Bologna, per il quadriennio 1941-1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1941-XIX
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 35.

(588)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 gennaio 1941-XIX.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ermanno Mentaschi e riconoscimento della qualità stessa al fascista Filippo Ungaro.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Ermanno Mentaschi quale consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza dei datori di lavoro per le imprese e le agenzie di assicurazione;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Ermanno Mentaschi cessa dalla carica di Consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, e viene nominato, in sua vece, il fascista Filippo Ungaro;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ermanno Mentaschi decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Filippo Ungaro quale consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza dei datori di lavoro per le imprese e le agenzie di assicurazione, e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 24 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(594)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 gennaio 1941-XIX.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Amedeo Esposito, riconoscimento della qualità stessa al fascista Alfonso Virdia e conferma della qualifica medesima al fascista Ugo Sargiacomo.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri,

al fascista Ugo Sargiacomo quale consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Visti i propri decreti in data odierna con i quali il fascista Ugo Sargiacomo cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei lavoratori del commercio e viene nominato, in sua vece, il fascista Alfonso Virdia; ed il fascista Amedeo Esposito cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del legno, in rappresentanza dei lavoratori del commercio, e viene nominato in sua vece il fascista Ugo Sargiacomo;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Amedeo Esposito decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Alfonso Virdia quale consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili, in rappresentanza dei lavoratori del commercio, e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

E' confermata la qualifica di Consigliere nazionale al fascista Ugo Sargiacomo quale consigliere effettivo della Corporazione del legno, in rappresentanza dei lavoratori del commercio, e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

(593) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1940-XIX.

Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1941 a carico degli iscritti all'Ente nazionale della cinofilia italiana.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il R. decreto 13 giugno 1940, n. 1051, che approva lo statuto dell'Ente nazionale della cinofilia italiana;

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva della Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

E' autorizzata per l'anno 1941 l'applicazione di un contributo a carico degli iscritti all'Ente nazionale della cinofilia italiana, aderente alla Confederazione degli agricoltori, nella misura di L. 2 (due) per ogni cane posseduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

(599) p. *Il Ministro*: Cianetti

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1941-XIX.

Sostituzione di membri nel Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 1° agosto 1940-XVIII, col quale viene costituito il Consiglio generale ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », di Bari, ai sensi degli articoli 5 e 14 dello statuto che regola il funzionamento dell'Ente, approvato con R. decreto 19 maggio 1938-XVI, n. 704, modificato con R. decreto 6 luglio 1940-XVIII, n. 931;

Viste le note 25 gennaio 1941-XIX, dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », di Bari, e 8 febbraio 1941-XIX, n. 3067, della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Decreta:

Il Consigliere nazionale gr. uff. rag. Giovanni Costantino, federale di Bari, ed il dott. Pece Vincenzo, segretario dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori del commercio, di Bari, sono chiamati a far parte del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », di Bari, rispettivamente in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Il Consigliere nazionale Costantino ed il dott. Pece decadranno dalla carica loro conferita col presente decreto, il 31 dicembre 1941-XX.

Roma, addì 10 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: Amicucci

(601)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1941-XIX.

Autorizzazione alla vendita dell'estratto di tabacco condizionato in bottiglia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VI, n. 67;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

E' autorizzato il condizionamento in bottiglie da 1 kg. dei seguenti prodotti derivati del tabacco da esitarsi al pubblico ai prezzi sottoindicati:

Estratto di tabacco normale L. 7 per ogni bottiglia;
Estratto di tabacco superiore L. 8 per ogni bottiglia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(600)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1941-XIX.

Cattura di lepri e starne nella zona di ripopolamento e cattura di Campobonomo (Macerata).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Campobonomo (Macerata) della estensione di ettari 850;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 9 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Macerata;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Macerata è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(606)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 25 novembre 1940-XIX, n. 1732, concernente l'approvazione delle tariffe dei premi di assicurazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1940-XIX, in calce all'ultima tabella del decreto stesso, devesi aggiungere:

« Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le corporazioni
RICCI »

A pag. 15, prima tabella, in corrispondenza alla voce d'industria « Pozzi artesiani o comuni » il numero di classifica 325 deve sostituirsi col n. 3251.

A pag. 26, seconda tabella, in corrispondenza alla voce d'industria « Pozzolana incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli » il numero di classifica 163 deve sostituirsi col n. 7163.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia (emissione 1860) passate a carico dello Stato in forza della legge 29 gennaio 1880, n. 5249 (serie 2ª).

Le obbligazioni 3 %, al portatore, della Ferrovia Lucca-Pistoia (emissione 1860) rimarranno prive di cedole, dopo la riscossione della rata semestrale di interessi di scadenza 1° marzo 1941-XIX (cedola n. 162). Sarà perciò provveduto per l'unione alle obbligazioni stesse di un nuovo foglio, comprendente ventotto cedole, da quella n. 163 (scadenza 1° settembre 1941-XIX) a quella n. 190 (scadenza 1° marzo 1955-XXXIII), data di estinzione della suindicata serie di obbligazioni.

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1° marzo 1941-XIX, o direttamente alla Direzione generale del Debito pubblico, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno, esclusa quella di Roma, o presso le Sezioni di Regia tesoreria nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 5 febbraio 1941-XIX.

Il direttore generale: POTENZA.

(631)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 febbraio 1941-XIX - N. 38

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6330	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7980
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,375
Id. 3,50% (1902)	71,225
Id. 3,00% Lordo	51,75
Id. 5,00% (1935)	90,90
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,125
Id. Id. 5,00% (1936)	73,775
Obbligazioni Venezie 3,50%	93,875
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,70
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,375
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,25
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 8 febbraio 1941, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Massa (Apuania), già conferito, col precedente decreto Ministeriale 28 giugno 1929-VII, al notaio Giacalone Giovanni, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 11 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(610)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la cessione di alcuni immobili.

Con decreto Ministeriale in data 24 gennaio 1941-XIX, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad accettare dal comune di Viareggio, la cessione gratuita di alcuni immobili per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(612)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si comunica che il giorno 1° febbraio corrente anno è stato attivato pel servizio al pubblico il posto fonotelegrafico comunale a Palazzo d'Arcevia (frazione del comune di Arcevia) provincia di Ancona.

(609)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Torrazza Piemonte e Saluggia in provincia di Torino

Con decreto Reale 13 novembre 1940-XIX, n. 6616, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio successivo al registro n. 1, foglio n. 320, il Consorzio irriguo di Torrazza Piemonte e Saluggia fra gli utenti del canale di Verolengo e Roggia Natta, in provincia di Torino, è stato costituito quale Consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

(554)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 10 gennaio 1941-XIX relativo alla « Sottoposizione a sindacato della Società anonima Fornaci Italiane » con sede a La Spezia, pubblicato a pagina 305 della *Gazzetta Ufficiale* in data 23 gennaio 1941-XIX, n. 18, il nominativo del sindacatore *Conte Pullè* deve intendersi completato in *Conte Guido Pullè*.

(613)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Avviso di rettifica

Il testo esatto dei comma secondo e terzo dell'art. 13 dello statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), approvato con R. decreto 25 novembre 1940-XIX, n. 1955, pubblicato a pag. 672 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 corrente, n. 35, è il seguente:

« L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno, nel primo trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio, per approvare il bilancio ed il riparto utili e - se occorra - per eleggere i consiglieri di amministrazione ed i sindaci effettivi nonchè quello supplente, la cui nomina è riservata ai partecipanti.

« L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il presidente dell'I.M.I. od il Consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno o quando venga richiesto da tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale dell'I.M.I. ».

Inoltre a pag. 673 della predetta *Gazzetta Ufficiale* l'ultimo comma dell'art. 22 dell'accennato statuto deve leggersi come segue:

« I consiglieri di designazione del Comitato dei Ministri e quelli eletti dall'assemblea durano in carica due esercizi e possono essere confermati ».

(636)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca operaia palermitana, in liquidazione con sede in Palermo

Nella seduta tenuta il 3 febbraio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Banca operaia palermitana, in liquidazione, con sede in Palermo, il prof. dott. Francesco Paolo Scorsone è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(556)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito popolare di Torre del Greco (Napoli)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Banca di credito popolare di Torre del Greco (Napoli).

(541)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visti i propri precedenti decreti n. 16825 in data 19 settembre 1940 con i quali è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1938 ed è stato provveduto alle assegnazioni delle sedi;

Viste le comunicazioni dei podestà dei Comuni interessati circa la accettazione o la rinuncia delle vincitrici alle sedi assegnate;

Viste le domande delle vincitrici del concorso circa la richiesta delle sedi e tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi stesse, in relazione alla graduatoria ed ai posti vacanti;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono disposti i seguenti movimenti ed assegnazioni di ostetriche:

1. Ciacci Delfina in Gorini dal Consorzio di Longone-Concerviano a Belmonte Sabino;
2. Ballerini Emma, residente a Granaglione (Bologna) è trasferita da Borgocollefegato a Petrella Salto;
3. Fattore Filomena, residente a Montopoli Sabina è assegnata a Borgocollefegato;
4. Pitotti Antonina, residente a Castelnuovo di Farfa è assegnata a Castelnuovo di Farfa;
5. Dondi Maria, residente a Mompeo è assegnata a Casaprota;
6. Giampietri Marianna, residente a Navelli (L'Aquila) è assegnata al Consorzio Longone-Concerviano;
7. Napoleone Maria, residente a Navelli (L'Aquila) è assegnata a Borgo S. Lorenzo;
8. Troiani Teresa, residente a Rieti, via Roma, 118, da Castelnuovo di Farfa è trasferita a Contigliano (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 8 febbraio 1941-XIX

Il prefetto: STROPPOLATINI

(628)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.